

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4567

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOVA, MERENDA, SGARLATA, VINCELLI, DE MARZI,
LAFORGIA, URSO, TAMBRONI, TITOMANLIO VITTORIA**

Presentata il 16 novembre 1967

Disciplina del commercio degli alberi di Natale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'uso crescente dell'albero di Natale propone l'adozione di una sempre più attenta e scrupolosa vigilanza sulla provenienza e sul commercio del materiale destinato a tale uso.

La produzione vivaistica rientra nella normale attività industriale, ma l'uso dei cimali e dei soggetti provenienti da operazioni di sfollo o diradamento di giovani boschi, desta non poche preoccupazioni. Si tratta infatti di delicate operazioni selvicolturali, che possono facilmente sconfinare nell'abuso, con conseguenze assai gravi per la consistenza dei soprassuoli e quindi per l'avvenire di questi boschi.

Si è ravvisata quindi la opportunità di imporre una disciplina tendente ad accertare la legittima provenienza di ogni materiale: i notevoli utili che si ricavano dalla vendita di cimali, quali alberi di Natale, potrebbero infatti indurre i proprietari dei boschi ad intensificare i tagli col risultato di avviare a distruzione giovani boschi di conifere.

Potranno così essere evitati gravi danni sia ai boschi di proprietà privata che di Comuni o di altri Enti — questi ultimi sottoposti per legge alla vigilanza dell'Amministrazione forestale — siano essi soggetti o meno a

vincolo idrogeologico; in particolare potranno essere salvaguardati i novelletti di abete assicurando che non venga ridotta la loro densità e che siano tagliati cimali di piante destinate a formare la fustaia definitiva.

La vigilanza viene estesa anche alle piante vive (in vaso o col pane di terra) allo scopo di evitare che gente poco scrupolosa, per ricavare utili immediati e sensibili, possa sradicare giovani piantine di rimboschimenti.

Per motivi evidenti è stato anche necessario estendere la regolamentazione al materiale proveniente dall'estero, il cui controllo verrà fatto nelle località di arrivo.

La necessità della proposta della presente legge è dovuta al fatto che le norme contenute nella legge 9 ottobre 1967, n. 950 contemplano soltanto le violazioni alle disposizioni previste dall'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 che si riferiscono unicamente ai boschi sottoposti a vincolo idrogeologico.

È chiaro che per poter attuare una completa disciplina in materia è necessario estendere le norme a tutti i boschi — vincolati o meno — nonché al materiale proveniente da oltre frontiera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le piante, rami o cimali di abete o di altre conifere destinati ad «albero di Natale» non possono essere trasportati senza il permesso dell'Amministrazione forestale, né essere venduti, posti in vendita o altrimenti messi in commercio senza uno speciale contrassegno che ne attesti la provenienza.

Il contrassegno è apposto sul luogo di produzione a cura del personale del Corpo forestale dello Stato.

Il materiale proveniente dall'estero sarà contrassegnato all'atto dello scarico nelle località di arrivo con le medesime modalità.

ART. 2.

Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 800 per ogni pianta, ramo o cimale, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire 2.000.

Per l'applicazione di tale sanzione si applicano le disposizioni della legge 9 ottobre 1967, n. 950.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.